



# Confartigianato



Associazione Artigiani  
Piccole e Medie Imprese di Trieste

L'ufficio paghe informa:

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

## *Decreto Ristori, le novità in materia di lavoro*

*Il Governo ha emanato ulteriori Decreti Legge relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare:*

- *il Decreto Legge Ristori nr. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020*
- *il Decreto Legge Ristori Bis n. 149, in vigore dal 9 novembre 2020.*

*Sono state previste le seguenti novità in materia di lavoro:*

- *ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali fino al 31/01/2021*
- *divieto di licenziamento prorogato al 31/01/2021*
- *sgravio contributivo per coloro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale*
- *sospensione versamenti contributi e premi Inail dovuti nel mese novembre 2020*
- *lavoro agile o congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio.*

### **Ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali**

*L'articolo 12 del Decreto Legge Ristori n. 137/2020 ha previsto per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di lavoro con causale COVID-19 (di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto Cura Italia DL 18/2020) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, a sostegno al reddito dei lavoratori subordinati.*

*L'art. 12 del Decreto Legge Ristori Bis n.149/2020 ha previsto che i trattamenti in commento sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.*

*Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID- 19 nel predetto arco temporale.*

*Qualora per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati i periodi d'integrazione previsti dal decreto Agosto (9 settimane a partire dal 13/07/2020 + ulteriori 9 settimane con dichiarazione del fatturato), e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, saranno imputati alle nuove 6 settimane, con conseguente riduzione del precedente periodo richiesto.*

*Le nuove 6 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro:*

- *ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo delle “ultime nove settimane con fatturato” previste dal DL Agosto, decorso il periodo autorizzato*
- *ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.*

*Sulle ore richieste è dovuto un contributo addizionale sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019 pari a:*

- *9% se c'è stata una riduzione del fatturato inferiore al 20%*
- *18% se non c'è stata alcuna riduzione del fatturato.*

*Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro:*

- *che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;*
- *che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019*
- *appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24/10/2020.*

### ***Divieto di licenziamento prorogato al 31/01/2021***

*Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.*

*Rimangono esclusi dal divieto i licenziamenti per mancato superamento periodo di prova, per la fine del periodo formativo dell'apprendistato, per il superamento del periodo di comporto.*

## **Sospensione versamenti contributi e premi Inail dovuti nel mese di novembre 2020**

*L'art. 13 del Decreto Ristori concede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (scadenza del 16 dicembre 2020) a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive introdotte con DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco allegati al decreto Ristori e all'allegato 1 del Decreto Ristori Bis. (vedi circolare Confartigianato d.d.11/11/20).*

*Il versamento dei contributi e premi sospesi sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.*

## **Lavoro agile o congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio**

*L'articolo 22 del Decreto "Ristori" apporta ulteriori accorgimenti a quanto era stato disciplinato già con il DL 111/20 prima, abrogato e riportato poi nell'articolo 21-bis del Decreto "Agosto" all'atto della conversione in Legge nr. 126/2020 in merito alla possibilità prevista per i genitori di svolgere attività con il lavoro agile o richiedere il congedo Covid per la eventuale quarantena dei figli.*

*Il Decreto "Ristori" ha previsto in conclusione, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni 16 (in precedenza la Legge 126/20 aveva previsto il limite di età di 14 anni), a seguito di contatto verificatosi:*

- *all'interno del plesso scolastico,*
- *nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,*
- *all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche*
- *nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici*

*Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può:*

- *astenersi dalla prestazione lavorativa e fruire del congedo indennizzato dall'INPS pari al 50% della retribuzione per i figli conviventi minori di anni 14*
- *astenersi dalla prestazione lavorativa senza diritto alla indennità, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni.*

*Il periodo di quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.*

### **Sgravio contributivo per coloro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale**

*I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, possono godere dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.*

*Il beneficio può essere applicato entro il limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.*

*(si attende la circolare INPS per l'effettiva applicazione)*

### **Proroga modello 770 al 10 dicembre 2020**

*Con il Decreto-Legge n. 137/2020, in vigore da oggi 29 ottobre 2020, è stato prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2020, relativa all'anno di imposta 2019.*

**Viduli Cristiana**

**Consulente del Lavoro**

